

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 315535/61722

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 (Costituzione)

E' costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata sotto la denominazione

"MAG 2 FINANCE Società Cooperativa"

ART. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Milano e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge.

ART. 3 (Durata e norme applicabili)

La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e successive modifiche ed integrazioni (di seguito abbreviato e s.m.i.) e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 4 (Scopo sociale)

La Cooperativa è senza scopo di lucro e ha finalità mutualistiche e solidali. La Cooperativa ha infatti lo scopo di far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, dell'autogestione e dell'associazionismo di base.

Essa si pone nell'ottica di una finanza etica e non speculativa, mutualistica, condivisa e partecipata, che ponga al centro la persona e la sua promozione individuale e collettiva, mirando a ristabilire la giustizia attraverso un'economia di uguaglianza e garantendo la massima trasparenza nell'intera filiera del denaro.

La cooperativa intende sostenere attraverso l'attività finanziaria, nonché i servizi accessori e strumentali, lo sviluppo di società costituite principalmente in forma di Cooperativa o di Associazioni, che operano in settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della solidarietà, dell'ecologia e dell'ambiente, della cultura e del consumo critico e consapevole, ovvero verso quei progetti che si ispirino all'autogestione e dunque prestano particolare attenzione alla qualità dei contenuti e dei metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti e risorse.

Intende inoltre promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche, che si trovino in condizioni di vulnerabilità economica o sociale e in generale sostenere i soci persone fisiche nelle loro necessità.

Si colloca nel grande settore dell'Economia Sociale e Solidale e nell'ambito del Terzo Settore.

Concretamente lo scopo mutualistico che la Cooperativa intende attuare con i propri soci si esplicita nelle attività, costituenti l'oggetto sociale, previste dal successivo articolo 5.

I soci possono aderire al programma mutualistico della cooperativa, oltre che ovviamente attraverso la sottoscrizione di capitale sociale, anche attraverso la partecipazione alle attività di cui all'art. 5, per le quali sono sollecitate forme liberali e discrezionali di supporto e compenso.

I soci condividono inoltre l'importanza dell'interesse sociale connesso con l'esistenza stessa della cooperativa, che consiste essenzialmente nella promozione delle proprie iniziative e del vantaggio sociale che ne consegue, in termini di aspirazione a vivere in un "mondo diverso", e include la difesa dei principi delineati nel "Manifesto della finanza mutualistica e solidale".

ART. 5 (Oggetto)

Per il raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione dello scambio mutualistico, di cui all'articolo 4, la Cooperativa potrà:

a) Effettuare, col capitale raccolto e a favore dei soci, società e persone fisiche, operazioni di finanziamento disciplinate dall'art. 111 del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fidejussioni e simili, nonché delle operazioni di raccolta di depositi sociali tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie e assicurative. Per ogni finanziamento viene condotta una istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione. L'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura degli stessi sono resi pubblici.

b) Prestare servizi accessori e strumentali, tra cui in particolare servizi ausiliari di preparazione budget, assistenza gestionale e monitoraggio dei piani di finanziamento, ai soggetti direttamente finanziati o non finanziati ma comunque soci.

c) Assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il migliore impiego delle stesse.

d) Sviluppare progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, attività quest'ultima da implementarsi in collaborazione e col supporto di reti, realtà, soggetti privati e pubblici del territorio.

e) Promuovere l'autogestione del denaro e la consapevolezza sul valore attribuito al denaro stesso. Questo può avvenire in varie forme:

- un percorso di acquisizione di competenze sull'autogestione del denaro attraverso esperienze specifiche, quali il colloquio iniziale di adesione, la conoscenza dei progetti che vengono finanziati con il capitale sociale, la partecipazione ai momenti sociali (CdA -su specifico invito-, Assemblee, incontri

territoriali, gruppi di lavoro sulle varie tematiche della cooperativa);

- la costituzione di gruppi di risparmio locali;
- la partecipazione all'attività dei comprensori, che possono essere coinvolti nei progetti di microcredito sociale;
- momenti laboratoriali e formativi offerti in primo luogo ai soci in modo indistinto e indipendente dalla specifica erogazione di finanziamenti.

f) Assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, altre associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con gli obiettivi della cooperativa.

g) Partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie e del settore dell'economia sociale e solidale, che si pongano gli stessi fini, giungendo anche a forme di collaborazione o di promozione di circuiti a livello territoriale, nazionale ed extra nazionale.

h) Stipulare con i soggetti soci, oggetto degli interventi della Cooperativa di qualsiasi tipo (finanziario, di formazione o comunque di collaborazione su progetti) particolari accordi al fine dell'ottenimento di particolari condizioni vantaggiose sull'acquisizione di beni e servizi da offrire a tutti i soci della cooperativa indistintamente.

Potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in via non prevalente, svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle elencate nonché compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge, con l'esclusione tassativa del rilascio di garanzie, fideiussioni e simili. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici.

SOCI

ART. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni di età ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge; le cooperative, altre persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti giuridici, entità varie che intendono operare nello spirito del presente statuto ed ai fini del raggiungimento di scopo ed oggetto sociale come da precedente art. 4.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con i fini che la Cooperativa si propone.

Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. Saranno resi pubblici i nominativi dei soci partecipanti al capitale.

ART. 7 (Tipologie di Soci)

Vengono contemplate due tipologie di soci:

- a) soci ordinari, che intendono intrattenere con la cooperativa un rapporto mutualistico in una delle forme indicate all'art. 4;

b) soci finanziatori, figura disciplinata dall'art. 2526 del c.c., la cui relazione con la cooperativa si sostanzia nella sola effettuazione di un apporto finanziario, che la cooperativa stessa imputa a capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2526 c.c.:

trattandosi di partecipazione al capitale sociale, per strumento finanziario si intendono le azioni dei soci finanziatori;

ai soci finanziatori compete la partecipazione agli utili in misura non superiore a quella prevista alla lettera a), primo comma, dall'art. 2514 c.c.;

i soci finanziatori compete la prelazione nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, ma detta prelazione non si estende alle riserve indivisibili a norma dell'art. 2545-ter c.c.;

le quote dei soci finanziatori sono trasferibili previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere negato in funzione della valutazione del proposto acquirente in rapporto agli interessi della Cooperativa;

ai soci finanziatori non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci devono dichiarare al momento della richiesta di ammissione la loro intenzione riguardo alla assegnazione ad una delle due categorie.

In seguito possono passare da una categoria all'altra al mutare della propria relazione con la cooperativa stessa.

L'assegnazione alle due categorie di soci e gli eventuali successivi spostamenti vengono normati da uno specifico Regolamento attuativo.

Il Consiglio di Amministrazione esegue periodicamente una ricognizione dell'intera compagine sociale con modalità e frequenza definite nel suddetto Regolamento.

ART. 8 (Ammissione Soci)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dallo statuto, dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) eventuale visura camerale;

c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso

la cooperativa la persona giuridica;

d) l'ammontare del capitale sociale, che la persona giuridica intende sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente dall'entità del capitale sociale sottoscritto, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato insindacabilmente dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 (Obblighi dei Soci)

I soci dovranno sottoscrivere almeno una o più azioni di ammontare unitario di euro 40 (quaranta), nel limite massimo consentito dalla legge. Potranno inoltre versare una tassa di ammissione se e nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono obbligati:

a) al versamento del capitale sottoscritto o immediatamente alla comunicazione della loro ammissione, o entro il termine e nei modi previsti dalla comunicazione di accettazione;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

d) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

I soci inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;

e) contribuiscono in forma esclusiva alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti (se vengono emesse obbligazioni), il libro degli strumenti finanziari (se esistenti), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o decesso.

ART. 11 (Diritto di Recesso)

10.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo della società;
- alla fusione o scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede sociale all'estero;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti attribuiti ai soci dall'art. 2468 C.C. IV° comma e.s.m.i.
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di capitale sociale di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge.

10.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro trenta

giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo ha legittimato.

ART. 12 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di quelli non più in grado di collaborare ai fini sociali. Inoltre decadono coloro che operano in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 4.

ART. 13 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere, dandone comunicazione all'Assemblea, i soci:

- a) che non ottemperino con comportamenti che costituiscono grave inadempimento alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida si rendano morosi nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo;
- c) in qualunque modo danneggino, moralmente o materialmente la cooperativa, o svolgano attività in contrasto o in concorrenza con essa.

Contro la delibera di esclusione gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14 (Rimborso delle azioni)

I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, calcolato sulla base del bilancio nell'esercizio in corso al momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale, ma aumentato delle eventuali rivalutazioni del capitale sociale deliberate dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 21 punto c. Tale rimborso, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi altrimenti, avrà luogo nei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a decorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono destinatari.

ART. 15 (Decesso)

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del capitale sociale versato nella misura, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13.

PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA'

ART. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni del valore unitario di euro 40 (quaranta);
- b) dal fondo di riserva sia legale che straordinario e dai fondi indivisibili deliberati in sede di approvazione del bilancio dall'Assemblea;
- c) dai fondi istituiti a scopo di previdenza, mutualità, microcredito sociale, progetti specifici, istruzione, anche professionale di miglioramento culturale, ricreazione, propaganda Cooperativa ed a copertura di particolari rischi;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 17 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 18 (Trasferimento e cessione delle azioni)

Le azioni sociali sono nominative, le stesse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi e comunque negoziate con effetto verso la società, salvo quanto previsto all'art. 7 per le azioni dei soci finanziatori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le azioni della cooperativa purché sussistano le condizioni

previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e s.m.i, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 19 (Riparto tra i soci)

Il patrimonio sociale, ad eccezione del capitale sociale rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, decadenza, esclusione o di morte dei soci o per il caso di scioglimento e di liquidazione della società, non è mai ripartibile tra i soci.

BILANCIO

ART. 20 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio annuale)

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile e s.m.i. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà denunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22 (Destinazione dell'utile)

Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta la deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto come segue:

a) non meno del capitale per l'ammontare minimo previsto dalla legge a fondo di riserva legale mai divisibile tra i soci ai sensi dell'art. 12 della L. 904/77;

b) una percentuale in misura prevista dalla legge da destinare al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro;

c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale in misura non superiore a quanto previsto dalla legge ed entro i limiti stabiliti dalla stessa non superiore comunque al tasso di inflazione dell'anno di riferimento tenendo conto del momento in cui è stato versato il Capitale;

d) il restante, dedotta una eventuale quota di retribuzione al capitale effettivamente versato in misura non superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento a scopi mutualistici come previsto dall'art. 15 c) del presente statuto.

L'Assemblea può sempre deliberare di destinare l'intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile ad esclusione di quanto previsto al punto b) del presente articolo.

ART. 23 (Riserve)

Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i Soci. In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 24 (Obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i Soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Art. 25 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito Regolamento.

Art. 26 (Strumenti finanziari)

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia creditizia.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;

b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei

componenti l'organo di controllo.

ORGANI SOCIALI

ART. 27 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale ove previsto come obbligatorio dalla normativa di riferimento o ove nominato volontariamente dall'Assemblea dei soci.

ART. 28 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, oppure, qualora intervengano pressanti esigenze gestionali stabilite dal Consiglio di Amministrazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da 1/20 (un ventesimo) dei Soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice ovvero con mezzi di comunicazione telematica a ciascun Socio almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e dei Sindaci effettivi.

ART. 29 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea che ha competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali, è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) determinare la misura degli eventuali compensi da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale, e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- g) ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
- h) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- i) deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

ART. 30 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 31 (Svolgimento dell'Assemblea)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sociale sottoscritto.

Ai soci finanziatori, di cui all'art. 7 del presente statuto, non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci; i soci non possono farsi rappresentare da Soci Amministratori. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci quando ne faccia richiesta la maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, salvo diversa decisione, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scegliendolo tra i Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato.

In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 32 (Validità delle delibere)

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato, i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

ART. 33 (Assemblee separate o territoriali)

Quando ricorrono le condizioni di cui all'art.2540 c.c. la società prevede lo svolgimento di Assemblee separate.

In tal caso l'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria deve essere preceduta da assemblee separate, definite anche territoriali, che l'organo amministrativo convoca con il medesimo avviso di cui all'art. 27, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima, nonché l'invito ad eleggere i delegati che parteciperanno all'Assemblea generale di cui agli art. 36 e 37 seg.

ART. 34 (Svolgimento)

Le Assemblee separate sono istituite nelle aree territoriali dove opera la Cooperativa individuate dal Consiglio di Amministrazione e indicate nell'avviso di convocazione come Assemblee Territoriali; l'Assemblea territoriale deve essere indetta anche nella località in cui è convocata l'Assemblea generale. Alle Assemblee separate si applicano le maggioranze costitutive e deliberative indicate nell'art. 32. Lo svolgimento delle Assemblee territoriali può essere effettuato anche col ricorso

a mezzi di telecomunicazione rispettando le condizioni di cui all'art.38.

In tutti i luoghi collegati telematicamente in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per le Assemblee Territoriali viene istituito il libro delle adunanze e deliberazioni (come previsto all'art.2421, primo comma, numero 3 del c.c.).

Il libro suddetto viene conservato dal Consiglio di Amministrazione e consegnato ai presidenti delle rispettive Assemblee Territoriali in occasione delle adunanze previste dalla legge e dallo Statuto. Sullo stesso vengono trascritti i relativi verbali, sottoscritti poi dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I verbali delle Assemblee Territoriali devono riportare: L'elenco nominativo, anche in allegato, dei soci partecipanti in proprio o per delega; le deliberazioni approvate con i relativi numeri dei voti favorevoli, contrari ed astenuti rispettivamente riportati per ciascuna deliberazione; i nomi dei delegati eletti a partecipare all'Assemblea generale nel rispetto del comma 3 dell'art.2540 c.c..

ART. 35 (Partecipazione)

Ad ogni Assemblea Territoriale deve partecipare almeno un amministratore quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea Territoriale è presieduta dal membro del consiglio di Amministrazione, che nomina il segretario con il compito di redigere e sottoscrivere insieme al presidente il verbale delle deliberazioni assembleari. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

Alle Assemblee Territoriali possono partecipare solo i soci appartenenti alla competente area territoriale purché iscritti nel libro soci da almeno 90 gg.. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio della stessa area territoriale mediante delega scritta; ogni socio può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.

ART. 36 (Elezione Delegati)

Ogni Assemblea territoriale elegge, scegliendoli tra i soci presenti in assemblea da un minimo di 1 ad un massimo di 3 delegati per la partecipazione all'Assemblea generale, assicurando comunque la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse in ciascuna Assemblea territoriale.

ART. 37 (Assemblea Generale)

All'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, partecipano con diritto di voto i delegati espressi dalle Assemblee territoriali e i soci che non hanno partecipato all'Assemblea territoriale di loro competenza. I soci che hanno già partecipato e votato all'Assemblea territoriale di competenza possono partecipare all'Assemblea generale senza diritto di voto. L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, salvo diversa decisione, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 c.c. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle Assemblee territoriali non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, da cui sono preordinate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di ventuno membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia creditizia. Tutti gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, nei limiti previsti dalla legge in ordine al numero di mandati consecutivi.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente o il segretario.

Art. 39 (Sostituzione degli amministratori)

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c e.s.m.i.

Art. 40 (Poteri di gestione)

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 41 (Deleghe)

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. e.s.m.i., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 42 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 43 (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 44 (Assunzione di responsabilità)

La cooperativa si assume, con riferimento all'art. 11, comma sei, del D.Lgs. 472/97, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che, il legale rappresentante della società, gli amministratori, il collegio sindacale, il direttore generale, il responsabile amministrativo e i dipendenti della stessa commettano nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione di responsabilità è in ogni caso esclusa quando le predette figure:

1. abbiano agito con dolo o colpa grave;
2. abbiano agito contro gli interessi della società;

quando:

3. l'imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili;
4. l'inosservanza degli obblighi tributari risulti evidente e macroscopica.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 45 (Composizione e durata del Collegio Sindacale)

Qualora obbligatorio o comunque deciso dall'assemblea, viene nominato il Collegio sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non Soci; l'assemblea nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative per le cause di

ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

L'entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci hanno diritto a compenso stabilito all'atto della nomina e in conformità con le tariffe professionali vigenti, oltre ai rimborsi spese sostenute per conto e nell'interesse della cooperativa.

ART. 46 (Poteri del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, del codice civile e s.m.i.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile e.s.m.i.

Art. 47 (Revisione legale)

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Qualora sia obbligatorio per legge, la revisione legale sulla cooperativa è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 47-bis (Sindaco Unico)

Qualora consentito da disposizioni di legge, in luogo del Collegio Sindacale potrà essere nominato un Sindaco unico, al quale si applicano tutte le disposizioni di legge e di statuto circa l'organo di controllo.

In caso di nomina di Sindaco unico, tutte le clausole del presente statuto ove è si tratta del Collegio Sindacale, si intendono

riferite al Sindaco unico.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 48 (Scioglimento della Cooperativa)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci e stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 8, 11 e 20 della legge 31/01/92 n. 59. In conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c. e.s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.49 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare dall'Assemblea.

Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, del comitato di controllo e verifica etici, di altri organi consultivi, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti e collaboratori della Cooperativa che devono essere soci.

ART. 50 (Rinvio)

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e.s.m.i e delle leggi speciali sulla cooperazione.